



COMUNE DI FIESSE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 19.10.2021**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Utilizzo dello stemma comunale
- Articolo 5 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 6 - Vigilanza

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO E DECORO URBANO

- Articolo 7 - Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.
- Articolo 8 - Comportamenti vietati
- Articolo 9 - Altre attività vietate
- Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 11 - Rifiuti
- Articolo 12 - Sgombero neve
- Articolo 13 - Luminarie natalizie
- Articolo 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Articolo 15 - Questue, parcheggiatore abusivo, bivacco ed accattonaggio
- Articolo 16 - Mercati, esercizi pubblici, spettacoli e simili – Pulizia aree pubbliche occupate, adiacenti o pertinenziali

TITOLO III – TUTELA DELL'AMBIENTALE

- Articolo 17 – Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 18 – Installazione di tende su facciate edifici
- Articolo 19 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 20 - Modi generali di comportamento
- Articolo 21 - Tutela ambiente - Divieti
- Articolo 22 – Giochi riservati a bambini
- Articolo 23 - Segnaletica
- Articolo 24 - Vigianza
- Articolo 25 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 26 – Disposizioni generali
- Articolo 27 – Lavori in civili abitazioni
- Articolo 28 - Lavoro notturno

- Articolo 29 - Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 30 - Atti contrari alla quiete pubblica
- Articolo 31 - Pubblicità fonica.
- Articolo 32 - Rumori prodotti dai veicoli
- Articolo 33 - Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 34 - Abitazioni private
- Articolo 35 - Strumenti musicali
- Articolo 36 - Polvere ed esalazioni moleste nei cortili

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 37 – Competenze del Sindaco
- Articolo 38 – Tutela degli animali domestici
- Articolo 39 – Protezione della fauna selvatica
- Articolo 40 – Divieti specifici
- Articolo 41 – Disturbo da parte di animali
- Articolo 42 – Detenzione di animali
- Articolo 43 – Maltrattamento e mancato benessere di animali
- Articolo 44 – Animali randagi
- Articolo 45 – Animali molesti
- Articolo 46 – Abbandono di animali
- Articolo 47 – Avvelenamento di animali
- Articolo 48 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati
- Articolo 49 – Mantenimento dei cani
- Articolo 50 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

TITOLO VII – OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Articolo 51 – Disposizione sull'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 52 – Specificazioni
- Articolo 53 – Manifestazioni
- Articolo 54 – Mestieri artistici e spettacoli viaggianti
- Articolo 55 – Elementi di arredo
- Articolo 56 – Strutture pubblicitarie
- Articolo 57 – Lavori di pubblica utilità
- Articolo 58 – Traslochi
- Articolo 59 – Comizi e raccolta firme
- Articolo 60 – Offerta di beni in natura a fini di beneficenza
- Articolo 61 – Gazebo ed ombrelloni
- Articolo 62 – Esposizione di merci

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

- Articolo 63 – Cose ritrovate
- Articolo 64 – Norma di raccordo con gli altri regolamenti comunali
- Articolo 65 – Abrogazioni
- Articolo 66 – Entrata in vigore

Articolo 67 – Pubblicità del regolamento

Articolo 68 – Applicazione delle sanzioni amministrative.

NOTE – normative contemplate all'interno del Regolamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne, comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici;
 - g) esercizi pubblici.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale;
 - b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune;
- 2) Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del Regolamento.
- 3) Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione *da parte dell'Amministrazione Comunale*.

Art. 4 – Utilizzo dello stemma comunale

È vietato utilizzare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente

Art. 5 – Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, per iscritto, con istanza in regola con legge sul bollo, indirizzata al Sindaco od al Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente.
- 2) L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, o in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta idoneo ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Le istanze devono comunque contenere almeno le seguenti indicazioni:

- soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita IVA del richiedente, se persona fisica. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, ragione sociale, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero del codice fiscale ovvero partita IVA dell'ente o persona giuridica richiedente;

- oggetto della richiesta: deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature e materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo;

- motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

- 3) L'istanza per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima della data di previsto rilascio.
- 4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5) Il Sindaco od il Responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia possono revocare con provvedimento motivato le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari od alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 6 - Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Stradale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ed ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
- 2) Gli agenti della Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici

descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 7 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

- 1) A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.
- 2) In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 8 – Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei luoghi Comunali è vietato:
 - a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo alterare o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi di manutenzione indispensabili al loro mantenimento;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate, sponde di fiumi corsi d'acqua e ponti visibili dalla pubblica via, facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati o se ne comprometta il decoro, sulle proprietà private;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e le aree di parcheggio quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboards, minimoto etc.);
 - g) praticare giochi non autorizzati e pericolosi negli spazi verdi dei parchi cittadini e del parco "Amici de la Gambera";
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 16 anni di età;
 - i) lanciare sul suolo pubblico volantini, depliant o simili;
 - j) tuffarsi nei fiumi Gambara, Naviglio o nei canali derivati o altri canali; nei bacini artificiali, laghetti, cave aperte al pubblico e simili è vietata altresì la balneazione;
 - k) compiere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico o presso fontane pubbliche operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo non espressamente consentito;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono

- offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio, gettarvi detriti e qualsiasi sostanza solida o liquida, nonché incanalare o deviare il flusso idrico delle stesse;
- m) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
 - n) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi – sedersi ai margini delle aiuole o dormire sulle panchine – sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile; è altresì vietato impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
 - o) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori di rifiuti;
 - p) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - q) ostruire con veicoli od altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - s) è fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio. E' fatto altresì divieto di contrattare, concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitino attività di meretricio su strada o che, per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
 - t) sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro, toscano o sigaretta e gomme da masticare;
 - u) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - v) affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
 - w) far rotolare o trasportare oggetti e attrezzi pericolosi (ad es. zappe, seghe, ecc.) senza adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti;
 - x) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
 - y) lasciare vagare entro l'abitato animale da cortile, pecore, capre, equini bovini e simili;
 - z) in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di caschi protettivi, maschere o capi di vestiario in grado di occultare parte del volto, ad eccezione per le giornate di carnevale e per particolari eventi sportivi;
 - aa) consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
 - bb) assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale;
 - cc) stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone. E' fatto altresì

divieto di procedere alla battitura o pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie provocando la caduta di materiale sulla pubblica via;

- 2) Il Sindaco, con propria ordinanza, può comunque stabilire per determinati luoghi deroghe o integrazioni.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 9 – Altre attività vietate

- 1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre e metalli e simili sul luogo pubblico;
 - c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
 - e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - f) stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, per evitarne la caduta o situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
 - g) bruciare stoppie e altri scarti vegetali, nonché rifiuti di qualsiasi genere, nelle vicinanze di abitazioni e strade;
 - h) bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane;
 - i) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
 - j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - k) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
 - l) depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
 - m) installare antenne paraboliche su balconi, finestre e facciate di immobili e su edifici;
 - n) lavare veicoli sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
 - o) lasciare veicoli che perdono liquidi di qualsivoglia genere, parcheggiati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
 - p) riparare veicoli o sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, su suolo pubblico;
 - q) utilizzare ed abbandonare su suolo pubblico i carrelli della spesa; è fatto obbligo ai responsabili delle attività commerciali, che mettono a disposizione della clientela tale strumento, di vigilare affinché tali mezzi non vengano utilizzati al di fuori delle aree commerciali a ciò consentite.

- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 3) Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. Quando l'attività menzionata si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre e, o con banchi, mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, appositi contenitori per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli muniti di sacchetto, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
- 7) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie in conformità al Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 8) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 9) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei cui al comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
- 10) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi da 2 a 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 11 – Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dall'azienda preposta, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo cura di evitare qualsiasi dispersione e non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi.

- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tantomeno depositarli all'esterno dei contenitori stessi.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 4) I rifiuti costituiti da rottami o relitti di elettrodomestici, mobili, scarti vegetali e di potatura, imballaggi od altri oggetti ingombranti non devono, in alcun modo, essere depositati nei contenitori o presso di essi ma devono essere conferiti esclusivamente nell'isola ecologica predisposta dal Comune.
- 5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Tali materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
- 7) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature o dal taglio di erbacce.
- 8) Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine e caramelle, etc...)
- 9) E' fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o scaricare rifiuti solidi urbani e non nei garden o nei contenitori adibiti a raccolta differenziata.
- 10) Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
- 11) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
- 12) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 8 e 10 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 12 – Sgombero neve

- 1) Fatte salve le disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi in nessun caso deve essere sparsa sul suolo pubblico ed accumulata in modo da recare intralcio o pericolo.
- 2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli ed i blocchi di neve e ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitarne la caduta sul suolo pubblico e su cortili privati, a garanzia della sicurezza di persone e cose.
- 3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace, l'area interessata ed

adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

- 4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi pedonali delle private abitazioni devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7) Alla rimozione della neve sui marciapiedi adiacenti alle proprietà private, devono provvedere i proprietari degli immobili. Il Funzionario competente con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.
- 9) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 13 – Luminarie natalizie

- 1) La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1° Novembre al 15 Gennaio di ogni anno è consentita con elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una descrizione dettagliata e sottoscritta da Tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
- 3) Il Sindaco può determinare con propria ordinanza eventuali orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e può fissare la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
- 4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
- 5) Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 14 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso dei proprietari, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 15 – Questue, parcheggiatore abusivo, bivacco ed accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine sul territorio comunale causando molestie e disturbo ai passanti. In caso di molestie e disturbo durante raccolta di questua, è previsto l'intervento delle forze di Polizia seguito segnalazione dell'avente diritto che subisce molestia.
- 2) E' vietato effettuare servizi di parcheggiatore in forma abusiva, in particolare nella giornata del mercato settimanale. Le sanzioni per questa tipologia di divieto sono previste dal vigente Codice della Strada.
- 3) In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, nonché davanti e nei pressi degli edifici di culto e dei cimiteri, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.
- 4) E' vietato inoltre:
 - a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici e le soglie degli stessi, di luoghi di culto e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
 - b) sdraiarsi o soggiornare nei portici, piazze, giardini ed altri luoghi pubblici o comunque fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
 - c) occupare la sede stradale, con conseguenze sulla circolazione stradale, da parte degli avventori di pubblici esercizi e consumare alimenti e bevande in area soggetto a pubblico transito. Di questa violazione ne risponde in qualità di obbligato e solidale il gestore del pubblico esercizio.

**Art. 16 - Mercati, esercizi pubblici, spettacoli e simili –
Pulizia aree pubbliche occupate, adiacenti o pertinenziali**

- 1) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.
- 2) I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
- 3) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
- 4) All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
- 5) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento. Per garantire tale obbligo, deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti una somma pari ad € 50,00 a titolo cauzionale, che verrà restituita previa verifica da parte della Polizia Locale dell'avvenuta pulizia dell'area occupata.
- 6) Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi

artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

- 7) All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.
- 8) In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni
- 9) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 – Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e convenientemente tinteggiati, nonché le porte delle case e negozi e gli infissi prospicienti l'esterno, grondaie, androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
- 2) Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
- 3) Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
- 5) I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono sui proprietari delle insegne.
- 6) I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba che abbia raggiunto un'altezza superiore a 20 cm, lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e alla pulitura dei canali per lo scolo delle acque.
- 7) I proprietari degli immobili, possono installare sulle recinzioni perimetrali vari tipi di "offendicula" (ai sensi dell'art 832 Codice Civile), a condizione che vengano ricollegati alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto e a condizione che sussistano i seguenti requisiti (sentenza Cassazione Penale nr. 5141 del 4/4/1990): a) proporzionalità dell'offesa; b) una non eccessiva attitudine a ledere; c) siano fornite di adeguata pubblicità, cioè facilmente visibili.
- 8) Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti.

Art. 18 – Installazione di tende su facciate edifici

- 1) E' vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque visibili da esso, tende che ostacolano il pubblico passaggio.
- 2) La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 19 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

- 1) A salvaguardia dei luoghi di particolare interesse (archeologico, storico, artistico, ambientale, di culto ecc.), in presenza di motivi contingenti, (eventi sportivi, manifestazioni, ecc...) o per ragioni di ordine pubblico e/o di interesse generale, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 47, il Sindaco può, con propria ordinanza, vietare o regolamentare il commercio itinerante su alcune aree pubbliche del territorio comunale
- 2) In materia trovano applicazione le norme regionali della legge 02/02/2010 n. 6 e s.m.i.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 20 – Modi generali di comportamento

- 1) E' fatto obbligo mantenere un contegno corretto. Il Sindaco o il Dirigente o il Funzionario Responsabile nominato con ordinanza può vietare o regolamentare l'uso ed il consumo di bevande alcoliche all'interno dei parchi e dei giardini pubblici.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 21 – Tutela ambiente – Divieti

- 1) Il rispetto della natura deve essere verso tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e degli altri visitatori.
- 2) Fatta salva ogni più ampia disposizione di Legge, è pertanto vietato:
 - disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
 - distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
 - raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare la flora;
 - calpestare le aiuole;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ivi compreso escrementi;
 - produrre suoni, rumori e luci molesti;
 - transitare con veicolo di ogni tipo;
 - praticare sport in genere, negli spazi non attrezzati ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni. L'utilizzo delle attrezzature del percorso vita è consentito a tutti senza limiti di età solo nei pressi dei luoghi preposti.
 - il gioco del pallone nei luoghi sprovvisti delle apposite attrezzature e di idonei spazi. Tale divieto è derogato limitatamente ai bambini di età inferiore ai 12 anni di età, sempre nel rispetto altrui e dell'ambiente.
 - accendere fuochi;

- allestire campeggi o picnic;
 - danneggiare fabbricati, manufatti, attrezzature, giochi od utilizzarli impropriamente;
 - procurare molestia alla fauna eventualmente ospitata;
 - condurre animali liberi.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 22 – Giochi riservati ai bambini

- 1) E' vietato, per le persone superiori all'età di dodici anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservate ai bambini.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 23 – Segnaletica

- 1) In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, potranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Art. 24 – Vigilanza

- 1) Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, all'Ente gestore del Parco (ove esista), nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

Art. 25 – Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione di veicoli e pedoni ed alla segnaletica stradale.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 3) Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari degli orti o giardini, o chi per essi, devono provvedere alla loro manutenzione evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.
- 4) Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli orti giardini privati prospicienti la pubblica via quando nel periodo estivo rappresentino pericolo di incendio e/o limitazione della visibilità nelle intersezioni;
- 5) Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti.
- 6) Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno

rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.

- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26 – Disposizioni generali

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Autorità competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia urbanistica ed igienico-sanitaria, è comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie, purché eseguiti in conformità alle normative già preesistenti.

Art. 27 – Lavori in civili abitazioni

- 1) E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora si arrechi disturbo alla quiete pubblica e privata. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente le normali macchine di ufficio o attrezzature medico-sanitarie

Art. 28 – Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
- 2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 08.00 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Quando, per natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
- 4) Per le attività di edilizia e di cantiere le attività rumorose potranno essere esercitate nelle seguenti fasce orarie: periodo invernale (1° novembre – 31 marzo) dalle ore 08.00 alle ore 19.00; periodo estivo (1° aprile – 31 ottobre) dalle ore 07.00 alle ore 20.00. E' vietata qualsiasi forma di attività lavorativa esterna e interna agli edifici, che sia fonte, anche solo potenziale, di

disturbo alla quiete pubblica, nelle giornate festive riconosciute ufficialmente dal calendario, salvo quanto disposto dalla zonizzazione acustica in vigore (PGT).

- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 29 – Spettacoli e trattenimenti

- 1) I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che potrebbero causare pregiudizio per la quiete pubblica, per la viabilità stradale, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 22 e le ore 8 o in altra fascia oraria espressa in Ordinanza del Sindaco. Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori o amplificatori di voce all'esterno dei locali, salvo eventuale autorizzazione per eventi sporadici. Gli strumenti e gli apparecchi sonori devono essere tenuti in ogni caso ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 400,00 per la prima violazione, da € 84,00 a € 500,00 per le successive violazioni accertate entro due anni dalla precedente.
- 4) A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.
- 5) Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
- 6) Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
- 7) Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione - tenuto conto della gravità delle violazioni - sospende il titolo autorizzatorio per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 8) L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività comporta la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 30 - Atti contrari alla quiete pubblica

- 1) Sono considerati, senza derogare dalla generalità, atti contrari alla quiete pubblica e, come tali, sono vietati: gli alterchi, le grida, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli atti di molestia nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad € 500,00.

Art. 31 – Pubblicità fonica

- 1) La pubblicità fonica non è consentita nel centro abitato in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.
- 2) La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati delle restanti zone dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18.
- 3) Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 4) In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 32 - Rumori prodotti dai veicoli

- 1) Salvo quanto disposto in merito dal vigente codice della strada e relativo regolamento, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie, devono evitare i rumori molesti comunque causati.
- 2) È inoltre vietato lasciare in sosta i veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore del veicolo con inutili accelerazioni quando il veicolo stesso sia fermo.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

Art. 33 – Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché intermittente.
- 2) La disposizione del comma 1) vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 34 – Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie anche sotto forma di fumi ed odori e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) I lavori di bricolage – fai da te - che producono molestie e disturbo non possono essere effettuati prima delle ore 08.00, fra le ore 12.00 e le ore 14.00, e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 14.00, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi, soprattutto se eseguiti con apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni (come trapani, piallatrici, martelli pneumatici, tosaerba, rasaerba, ecc.).

- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbi ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00, e dopo le ore 20.00 nei festivi.
- 5) È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza nell'abitazione, anche se in forma temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dalla D.G.R. 26.11.2004 n. 7/19638 e dal Regolamento locale di Igiene, che non sia qualificabile come visita di cortesia. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro 3 giorni, l'immobile delle persone eccedenti. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria, il responsabile del settore competente *può ordinare* lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo altresì l'apposizione dei sigilli previa autorizzazione dell'autorità competente. La rimozione dei sigilli potrà avvenire successivamente dietro istanza del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile e dopo il pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ente. Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Locale di Igiene e dalle leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa al pagamento della somma di € 160,00 a € 500,00. Delle violazioni rispondono in solido il proprietario/locatore e il locatario.
- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 35 – Strumenti musicali

- 1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2) Non è consentivo l'uso degli strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 06.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 36 - Polvere ed esalazioni moleste nei cortili

- 1) Nei cortili promiscui a diverse abitazioni è vietato produrre polvere, esalazioni, fumi od operazioni che rechino noia o molestia al vicinato.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 37 – Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
 - In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela della specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio Comunale.
 - Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
 - Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 38 – Tutela degli animali domestici

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla Legge 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
- 5) E' vietato abbandonare animali
- 6) E' vietato condurre cani o altri animali al gunzaglio da qualsiasi veicolo

Oltre l'applicazione delle violazioni penali previste per detto articolo, si applicano anche le sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento

Art. 39 – Protezione della fauna selvatica

- 1) E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse;
- 2) Il soggetto che tiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 40 – Divieti specifici

- 1) E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 41 – Disturbo da parte di animali

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Gli operatori di Polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3) Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale può essere posto sotto la custodia a cura del Servizio Veterinario, oppure ricoverato presso una struttura convenzionata con il Comune a spese del proprietario o detentore.
- 4) Gli animali non domestici di notevoli dimensioni (equini, bovini, ovini ecc.) devono essere tenuti a oltre 50 metri dalle abitazioni circostanti e dalle zone edificabili.

Art. 42 – Detenzione di animali

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno custodirli, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con caratteristiche di continuità.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 5) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 6) I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. In particolare, durante la "passeggiata" su aree pubbliche dovranno essere muniti di apposita paletta e sacchetto raccoglitore per la raccolta delle deiezioni.
- 7) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 43 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui al presente articolo.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

- 4) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5) E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 7) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- 8) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 9) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria areazione.
- 10) E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 11) E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
- 12) E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
- 13) E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
- 14) E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenirne la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
- 15) E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
- 16) E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
- 17) Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
- 18) Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98 ed alle norme CITES.
- 19) E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

- 20) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
- 21) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 500,00.

Art. 44 – Animali randagi

- 1) Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di essere umani.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

Art. 45 Animali molesti

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00.

Art. 46 – Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 500,00.

Art. 47 – Avvelenamento di animali

- 1) È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.
- 2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 500,00.

Art. 48 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute e maltrattati

- 1) E' vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
- 2) E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo. In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
- 3) Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e ricoverati presso il Canile municipale.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 ad € 500,00.

Art. 49 – Mantenimento dei cani

- 1) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di farli registrare con microchip.
- 2) A garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni in spazi pubblici, di condurli a guinzaglio e sotto il loro stretto controllo.
- 3) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. All'uopo, il Comune può installare appositi avvisi e contenitori, con le indicazioni ed inviti delle disposizioni sopra descritte.
- 5) Si rimanda la lettura di ulteriori disposizioni previste dal vigente Regolamento del verde.
- 6) In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con ordinanza sindacale ulteriori particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 7) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 50 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

- 1) Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 51 – Disposizione sull'occupazione di suolo pubblico

- 1) E' vietato, a tutela dell'ambiente urbano, occupare il suolo nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione: a)le aree e gli spazi di dominio pubblico; b)le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico. c)i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito; d)le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
- 3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza, quiete pubblica e decoro pubblico. Qualora l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità deve essere vagliata anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
- 5) La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.
- 6) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 7) Non è richiesta alcuna autorizzazione per occupazioni sovrastanti il suolo pubblico che non sporgano di oltre 20 cm il profilo degli edifici.
- 8) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. Alla violazione prevista dall'art. 21 comma 3 (Accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 52 – Specificazioni

- 1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in: a)occasionalì: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata di giorni tre, e non abbiano alcuno scopo di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico b)temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando superino la durata di giorni tre o abbiano scopo di lucro, ovvero non rivestono alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a); sono assimilate quelle che si rendono necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiale nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazioni di parti pericolanti di edifici e le sagre. c)stagionali: sono

tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno. d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo (un anno ed oltre).

- 2) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 53 – Manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino, aree attrezzate, parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale in casi particolare al pagamento di una cauzione il cui importo è stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 3) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 54 – Mestieri artistici e spettacoli viaggianti

- 1) Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini, suonatore.
- 2) La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3) Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.
- 4) I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
- 5) Non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora;
- 6) L'artista può occupare la stessa postazione per un massimo di ore 6.
- 7) E' vietato occupare gli spazi pubblici antistanti ingressi e vetrine e/o creare intralcio al passaggio dei passanti.
- 8) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00,

oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 55 – Elementi di arredo

- 1) I soggetti che esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, possono ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2) Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione fra l'ente ed il concessionario.
- 3) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 56 – Strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato dal comune di Fiesse e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2) Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe derivare qualsiasi conseguenza negativa alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico.
- 3) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 4) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non è consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 57 – Lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Sindaco, alla Polizia Locale e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente Ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Dirigente/Funziionario Responsabile può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 58 – Traslochi

- 1) Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, alla Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, l'Ufficio competente della Polizia Locale restituisce la copia munita di visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio tributi per l'applicazione degli oneri dovuti.
- 2) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 59 – Comizi e raccolta di firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della

compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 32, comma 3.

- 2) L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima e, in presenza di motivate ragioni, l'Amministrazione può derogare a tale termine.
- 3) Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 60 – Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

- 1) La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è consentita esclusivamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come definite dall'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed alle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge 7/12/2000, n. 383.
- 2) La raccolta di fondi, se effettuata su area privata, è soggetta a previa comunicazione al comune contenente il luogo, la durata, il tipo di servizio e/o di bene offerto nonché la qualità del soggetto promotore, resa dal responsabile o legale rappresentate nella forma di autocertificazione.
- 3) Qualora per lo svolgimento dell'attività necessita utilizzare il suolo pubblico, la comunicazione di cui al comma precedente è sostituita dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico, contenente in ogni caso le dichiarazioni di cui al comma precedente.
- 4) Tutte le istanze, autorizzazioni e concessioni, non necessitano dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dei tributi locali.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 61 – Gazebo ed ombrelloni

- 1) Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione temporanea o stagionale per l'occupazione di una parte delimitata di suolo per la collocazione di un gazebo, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai regolamenti edilizio e/o prescritti dall'Ufficio tecnico comunale, e che non sussistano motivi ostativi di viabilità, igiene e di sicurezza pubblica.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

Art. 62 – Esposizione di merci

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via. può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
- 2) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 63 – Cose ritrovate

- 1) Le cose mobili consegnate al Sindaco, trascorsi i termini, senza che siano ritirate dal proprietario o dal ritrovatore, possono con delibera di giunta essere cedute ad Associazioni od Enti ed Onlus con finalità pubbliche aventi sede ovvero operanti sul territorio comunale.

Art. 64 – Norma di raccordo con gli altri regolamenti comunali

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di altri Regolamenti Comunali, anche successivi al presente Regolamento, ove non sia indicata la sanzione si applica in via residuale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 65 – Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme del Regolamento per l'utilizzo dei parchi e dei giardini comunali.

Art. 66 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 67 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 68 – Applicazione delle sanzioni amministrative

- 1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
- 2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24/11/1981 n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, o al Dirigente, o al Responsabile dell'Ufficio nominato, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Sindaco il ricorso verrà inoltrato ai Responsabili del Settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Leggi 24/11/1981 n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4) Quando la violazione accertata sia riferita ad norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione Regolamentare violata.
- 5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 6) Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento sul **CONTO CORRENTE POSTALE n. 10148252** intestato al Comune di Fiesse Servizio Tesoreria, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate **TESORERIA COMUNALE (B.C.C. AGRO BRESCIANO) IBAN IT 75 Q 08575 54500 000000300729** intestato al Comune di Fiesse Servizio Tesoreria ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche e quanto stabilito nel Regolamento Comunale.
- 7) Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- 8) Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

NOTE

Codice Civile – articoli 823, 826, da 927 a 933

Legge 24/11/1981 n. 689 – “Modifiche al sistema penale”

Legge n. 157 dell’11/02/1992

Legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

Legge n. 426 del 1998

D.Lgs. N. 267/2000 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali

Legge 19/12/1975 n. 874 (NORME C.I.T.E.S.: **C**onvention on **I**nternational **T**rade in **E**ndangered **S**pecies of Wild Flora and Fauna – Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora in via di estinzione).